Deliberazione n. 149/2013/PAR



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati

dott. Mario Donno presidente;

dott. Massimo Romano consigliere;

dott. Ugo Marchetti consigliere;

dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario;

dott. Riccardo Patumi referendario.

Adunanza del 18 marzo 2013

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Comacchio, con nota del 5 febbraio 2013 in Sezione, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 17 del'11 marzo 2013, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 2013 il relatore Benedetta Cossu;

Fatto

Il Sindaco del Comune di Comacchio ha formulato alla Sezione un quesito con il quale intende conoscere se l'interpretazione fornita con il precedente parere 490/2012/PAR in tema di applicabilità del regime derogatorio previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 114, comma 5 *bis*, TUEL per le aziende speciali e le istituzioni operanti in determinati settori anche alle aziende pubbliche ai servizi alla persona (ASP) possa essere estesa all'ipotesi

di gestione diretta del servizio socio assistenziale da parte dell'ente locale mediante Casa protetta per anziani.

Si chiede, in particolare, di conoscere se la spesa per il personale adibito alla suddetta struttura comunale possa essere esclusa dai limiti vigenti in materia di spesa per il personale (riduzione progressiva di cui all'articolo 1, comma 557, L. 296/2006; rapporto spesa di personale/spesa corrente ai sensi dell'articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008).

Diritto

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice dell'Ente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL e in quanto inoltrata a questa Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie locali istituito con legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 ed insediatosi il 17 dicembre 2009.

La valutazione dei presupposti di ammissibilità oggettiva è volta ad accertare, oltre l'inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la rilevanza generale della questione

proposta, la mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, l'assenza di valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, l'assenza di interferenze con la funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, né con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei conti.

In relazione al primo presupposto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, co. 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica "strumentale" all'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo. Tale locuzione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame sia ammissibile anche sul piano oggettivo in quanto concerne l'interpretazione di disposizioni di legge (art. 114, comma 5 *bis*, TUEL) in tema di vincoli e limiti alla spesa di personale che gli enti locali sono chiamati ad osservare ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame presenti il carattere della generalità nei limiti in cui potranno essere indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente.

Nel merito la Sezione rileva che l'interpretazione dell'articolo 114, comma 5 bis, TUEL fornita nel proprio precedente parere (490/2012) - nel quale è stata affermata la possibilità di estendere le deroghe ivi previste per le aziende speciali ed istituzioni operanti in determinati settori anche alle aziende pubbliche ai servizi alla persona (ASP) – non possa estendersi anche a fattispecie come quella prospettata nella richiesta di parere in esame nella quale il servizio socio assistenziale (casa di riposo per anziani) viene gestito in via diretta dall'ente locale, e non per il tramite di suoi enti strumentali.

L'estensione del regime derogatorio previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 114, comma 5 bis, TUEL, anche a simili fattispecie (gestione diretta di servizi socio-assistenziali) comporterebbe, di fatto, la disapplicazione da parte dell'ente locale delle disposizioni in materia di vincoli e limiti alla spesa di personale alle proprie dipendenze adibito allo svolgimento di compiti di cura della collettività amministrata.

Ne deriva, pertanto, che il personale dipendente dell'ente locale utilizzato per il funzionamento della struttura comunale per anziani deve essere computato sia nella percentuale di incidenza della spesa di personale sulle spese correnti di cui all'articolo 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 3 agosto

2008, n. 133, sia nel calcolo spesa storica ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione di cui all'articolo 1, comma 557, l. 296/2006.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione – mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Comacchio ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l'originale della presente deliberazione in formato cartaceo.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2013.

II presidente

f.to (Mario Donno)

II relatore

f.to (Benedetta Cossu)

Depositata in segreteria il 18 marzo 2013.

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)